

ATTO N. DD 6523

DEL 28/11/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 265

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - APPROVAZIONE DI PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'EX ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.
SOCIETÀ: RELIFE RECYCLING S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA GRAMSCI 2, 16010 SANT'OLCESE (GE)
SEDE OPERATIVA: STRADA FRASSINO 21, 10040 PIOBESI TORINESE (TO)
P.IVA: 03083200109 POS. N. 024308

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- l'impresa è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con il n. 50/2020 relativamente alle tipologie di cui ai p.ti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.1, 6.2, 7.1, 8.4, 9.1, 9.6, 10.1 e 13.20 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- con nota del 02/08/2022, prot. CMTo n. 103193, la Società inoltrava istanza di rilascio di autorizzazione in procedura ordinaria, con formale richiesta di ricomprendere la gestione dei rifiuti attualmente condotta ai sensi dell'ex art. 216 del D.Lgs 152/06;
- il progetto presentato prevedeva inoltre delle modifiche rispetto alla situazione già autorizzata in procedura semplificata da attuarsi in due fasi, riguardante rispettivamente:

Step 1:

- gestione di operazioni e tipologie di rifiuti non ricompresi negli allegati del D.M. 05/02/98 e s.m.i.,
- implementazione delle attività R12 e D15,
- incremento delle quantità di stoccaggio e di movimentazione annua,
- installazione di un'ulteriore pressa, un tritatore e un vaglio rotante;

Step 2:

- installazione di un impianto di selezione automatica multimateriale,
- ulteriore incremento delle quantità di movimentazione annua;
- in data 01/09/2022, con nota di prot. CMTo n. 113515, veniva comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, come previsto ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 01/09/2022, con nota di prot. CMTo n. 113516, veniva comunicata la data di convocazione della Conferenza dei Servizi per valutare la richiesta presentata;
- in data 13/09/2022, con nota di prot. CMTo n. 118133, SMAT S.p.a. trasmetteva proprio parere di competenza, ritenendo che *dall'esame la documentazione relativa al progetto.. pur modificando il layout*

delle attività della Società, nulla varia rispetto alla superficie dilavante;

- in data 26/09/2022, con nota di prot. CMTo n. 123297, l'ASLTO5 trasmetteva parere;
- in data 28/09/2022 si svolgeva la seduta di Conferenza dei Servizi, durante la quale i rappresentanti degli Enti si esprimevano a favore delle modifiche a progetto, pur ritenendo necessarie delle integrazioni su elementi di dettaglio necessari alla redazione del provvedimento finale; in tale sede veniva riconosciuta la non applicabilità della normativa REACH e CLP in riferimento ai codici EER che la Società intende avviare a recupero (attività R3);
- in data 04/10/2022, con nota di prot. CMTo n. 127427, la Direzione scrivente formalizzava l'invio alla Società delle suddette integrazioni;
- in data 03/11/2022, con nota di prot. CMTo n. 144658, la Società trasmetteva quanto richiesto, allegando tra l'altro, il Piano di gestione degli odori relativamente all'introduzione di rifiuti organici, e i certificati ISO 14001 e ISO: 9001, in corso di validità;
- in data 15/11/2022, con nota di prot. CMTo n. 150636, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera trasmetteva le prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera che costituiscono parte integrante del presente atto;
- in data 22/11/2022, per le vie brevi, la Società trasmetteva precisazioni in merito tra l'altro alle informazioni da riportate nella Dichiarazione di Conformità relative al legno sottoposto ad attività R3.

Considerato che:

- non sono pervenuti pareri ostativi alla richiesta presentata.

Considerato altresì che:

- l'attuale gestione rifiuti, esercitata in ambito di procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs 152/06, verrà ricompresa nel presente atto e conseguentemente l'iscrizione al Registro n. 50/2020 perderà efficacia nel momento in cui il presente provvedimento sarà a tutti gli effetti operativo;
- con D.D. n. 166-2843 del 09/06/2021, il progetto in esame è stato escluso dalla verifica di VIA;
- in base alla valutazione dei quantitativi di rifiuti trattati, l'attività svolta dalla società non è individuata in nessuno dei punti dell'allegato I del D.lgs 152/2006 e s.m.i. parte II titolo III (IPPC);
- con riferimento alla tipologia di attività svolte e sulla base delle quantità massime di stoccaggio di rifiuti pericolosi, l'attività svolta dalla società RELIFE RECYCLING S.r.l. non rientra tra quelle previste dal D.lgs. 105/2015;
- l'attività svolta non comporta la generazione di scarichi idrici soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte III del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ma rientra nel campo di applicazione del regolamento regionale n. 1/R e s.m.i., della cui visura e aggiornamento il gestore informava SMAT S.p.a.;
- con deliberazione del Consiglio SNPA n. 156/2022, approvata nella seduta del 23/02/2022, è stata approvata la revisione delle linee guida per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184 *ter*, comma 3 *ter* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- l'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla lett. q) definisce "*preparazione per il riutilizzo*": *le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento*;
- in ordine alla cessazione dalla qualifica di rifiuto, i riferimenti indicati dalla società sono rispettivamente:
 - per i rifiuti di carta e cartone, il D.M. 188/2020,
 - per la preparazione al riutilizzo degli imballaggi in legno (pallets): lo standard di qualità UIC 435/2-435/4 per i pallet EPAL, la norma UNI EN ISO 18613 per i pallet "bianchi" (ossia "non a specifica").

Ritenuto:

- pertanto di procedere ad autorizzare quanto richiesto e contestualmente dare atto che la gestione dei rifiuti di cui ai codici EER dei rifiuti riconducibili ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.1, 6.2, 7.1, 8.4, 9.1, 9.6, 10.1 e 13.20 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. consentita in procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è ricompresa nel presente atto, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e che pertanto la citata iscrizione perderà efficacia a decorrere dal momento di acquisto di efficacia da parte della presente determinazione;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

Visti:

- il D.Lgs 49/2014;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto presentato in data 02/08/2022 con nota di prot. CMTo n. 103193/2022 e s.m.i., dalla società:
RELIFE RECYCLING S.R.L.
sede legale: **via Gramsci 2, 16010 Sant'Olcese (GE)**
sede operativa: **strada Frassino 21, 10040 Piobesi Torinese (TO),**
e contestualmente di autorizzare, per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio dell'attività di recupero, messa in riserva e deposito preliminare [R13, R12, R3 e D15 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 02/08/2022, nota di prot. CMTo n. 103193/2022 e s.m.i., e riportati nell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*Elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*Diagramma di flusso delle linee di trattamento*), **Sezione 3** (*Prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 4** (*Prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 5** (*Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera*) e **Sezione 6** (*Lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Stante quanto in premessa, **di autorizzare** i seguenti step: **Step 1:**
 - gestione di operazioni e tipologie di rifiuti non ricompresi negli allegati del D.M. 05/02/98 e s.m.i.,
 - implementazione delle attività R12 e D15,
 - incremento delle quantità di stoccaggio e di movimentazione annua,
 - installazione di un'ulteriore pressa, un tritratore e un vaglio rotante;**Step 2:**
 - installazione di un impianto di selezione automatica multimateriale,
 - ulteriore incremento delle quantità di movimentazione annua.
3. **di prescrivere** l'invio di una comunicazione che attesti il completamento della singola fase ed i termini per il passaggio alla successiva. Il passaggio alla fase successiva resta pertanto subordinato all'invio di tale informativa;
4. **di subordinare** l'avvio dello *step 2* all'invio di certificazione di collaudo, redatta da parte di professionista abilitato e iscritto all'Ordine competente, della linea di selezione automatica multimateriale, con cui venga altresì dato conto che la modifica è stata realizzata in conformità a quanto proposto, corredata di documentazione fotografica;
5. **di stabilire** altresì che l'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, n. 50/2020, perderà efficacia nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento;
6. di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
7. **di disporre** altresì che così, come da dichiarazione della società, la capacità massima di deposito degli EoW è complessivamente pari a 4210 t, ripartiti in 30 t per il legno e 4180 t per la carta. Tale dato

costituisce prescrizione al presente provvedimento;

8. **di prescrivere** la trasmissione del fac-simile di dichiarazione di conformità, definendo anche la quantità massima oggetto di indagine (lotto), con riferimento alle pedane che hanno cessato la qualifica di rifiuto, prima dell'avvio dei conferimenti (da intendersi come *a inizio esercizio* di tale operazione);
9. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, al Comune di Piobesi T.se ed ARPA.
10. **Di stabilire** che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
11. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/VPC

Torino, 28/11/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Allegato

Sezione 1.a - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI (fase1)

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov. Annuo (t/a)	Cmax di stoccaggio (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni			
						R3	R12	R13	D15
Carta e cartone	150101	Imballaggi di carta e cartone	60.000	800	Cumuli e balle	X	X	X	
	150105	Imballaggi compositi				X	X	X	
	150106	Imballaggi misti (limitatamente a carta e cartone)				X	X	X	
	191201	Carta e cartone				X	X	X	
	200101	Carta e cartone				X	X	X	
Vetro	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	1.000	60	Cumuli e cassoni		X	X	
	150107	Imballaggi di vetro					X	X	
	160120	Vetro					X	X	
	170202	Vetro					X	X	
	191205	Vetro					X	X	
	200102	Vetro					X	X	
Metallo	100210	Scaglie di laminazione	1.000	100	Cumuli, cassoni e balle		X	X	
	100299	Rifiuti non specificati altrimenti					X	X	
	100899	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai cascami di lavorazione					X	X	
	110501	Zinco solido					X	X	
	110599	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti					X	X	

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov. Annuo (t/a)	Cmax di stoccaggio (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni			
						R3	R12	R13	D15
		richiamati al p.to 3.2 del D.M. 5/02/98							
	120102	Limatura e trucioli di materiali ferrosi					X	X	
	100103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi					X	X	
	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					X	X	
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione					X	X	
	150104	Imballaggi metallici					X	X	
	160117	Metalli ferrosi					X	X	
	170401	Rame, bronzo, ottone					X	X	
	170402	alluminio					X	X	
	170403	piombo					X	X	
	170404	zinco					X	X	
	170405	Ferro e acciaio					X	X	
	170406	stagno					X	X	
	170407	Metalli misti					X	X	
	190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					X	X	
	190118	Rifiuti dalla pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17					X	X	
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi					X	X	
	191202	Metalli ferrosi					X	X	
	200140	Metallo					X	X	

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov. Annuo (t/a)	Cmax di stoccaggio (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni			
						R3	R12	R13	D15
Cavi	170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 01	100	5	Cumuli e cassoni		X	X	
Plastica	020104	Rifiuti di plastica	6.000	350	Cumuli, cassoni e balle		X	X	
	150102	Imballaggi in plastica					X	X	
	170203	Plastica					X	X	
	191204	Plastica e gomma					X	X	
	200139	Plastica					X	X	
	070213	Rifiuti plastici					X	X	
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici					X	X	
	160119	Plastica					X	X	
	160216	Componenti rimossi su apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*					X	X	
	070299	Rifiuti non specificati altrimenti					X	X	
	160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05					X	X	
Inerti	101311	Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	2.500	100	Cumuli e cassoni		X	X	
	170101	Cemento					X	X	
	170102	Mattoni					X	X	
	170103	Mattonelle e ceramiche					X	X	
	170107	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni,					X	X	

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov. Annuo (t/a)	Cmax di stoccaggio (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni			
						R3	R12	R13	D15
		mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	5.000	100					
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01					X	X	
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 19 09 02 e 17 09 03					X	X	
Tessili	040209	Rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	1.000	20	Cumuli, cassoni e balle		X	X	
	040221	Rifiuti da fibre tessili grezze					X	X	
	040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate					X	X	
	160122	Componenti non specificati altrimenti (tessuti e rivestimento)					X	X	
	191208	Prodotti tessili					X	X	
	200110	Abbigliamento					X	X	
	200111	Prodotti tessili					X	X	
Legno	030101	Scarti di corteccia e sughero	3.000	100	Cumuli e cassoni		X	X	
	030105	Segatura, trucioli residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e					X	X	

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov. Annuo (t/a)	Cmax di stoccaggio (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni			
						R3	R12	R13	D15
		piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04							
	030199	Rifiuti non specificati altrimenti					X	X	
	150103	Imballaggi di legno				X*	X	X	
	170201	Legno				X*	X	X	
	191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X*	X	X	
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				X*	X	X	
	200201	Rifiuti biodegradabili					X	X	
Imballaggi in materiali misti	150106	Imballaggi in materiali misti	15.000	300	Cumuli, cassoni e balle		X	X	
Altri rifiuti	200301	Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente ai rifiuti provenienti da utenze non domestiche quali, ad esempio, i contenitori posizionati negli uffici: bicchieri di plastica, carta ufficio, nylon, etc. non differenziati) oppure i rifiuti provenienti dagli abbandoni stradali	2.500	50	Cumuli, cassoni e balle		X	X	
	200307	Ingombranti	5.000	50			X		
	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17	100	20			X	X	

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov. Annuo (t/a)	Cmax di stoccaggio (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni			
						R3	R12	R13	D15
		06 03							
	191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	1.000	50			X	X	X
	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, DPI, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	100	20			X	X	
Organici	020304	Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione	1.000	50	Bancali, cumuli e cassoni		X	X	
	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense					X	X	
TOT			104.300	2.175					

* intesa come preparazione per il riutilizzo delle pedane.

Sezione 1.b - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI (*fase 2*)

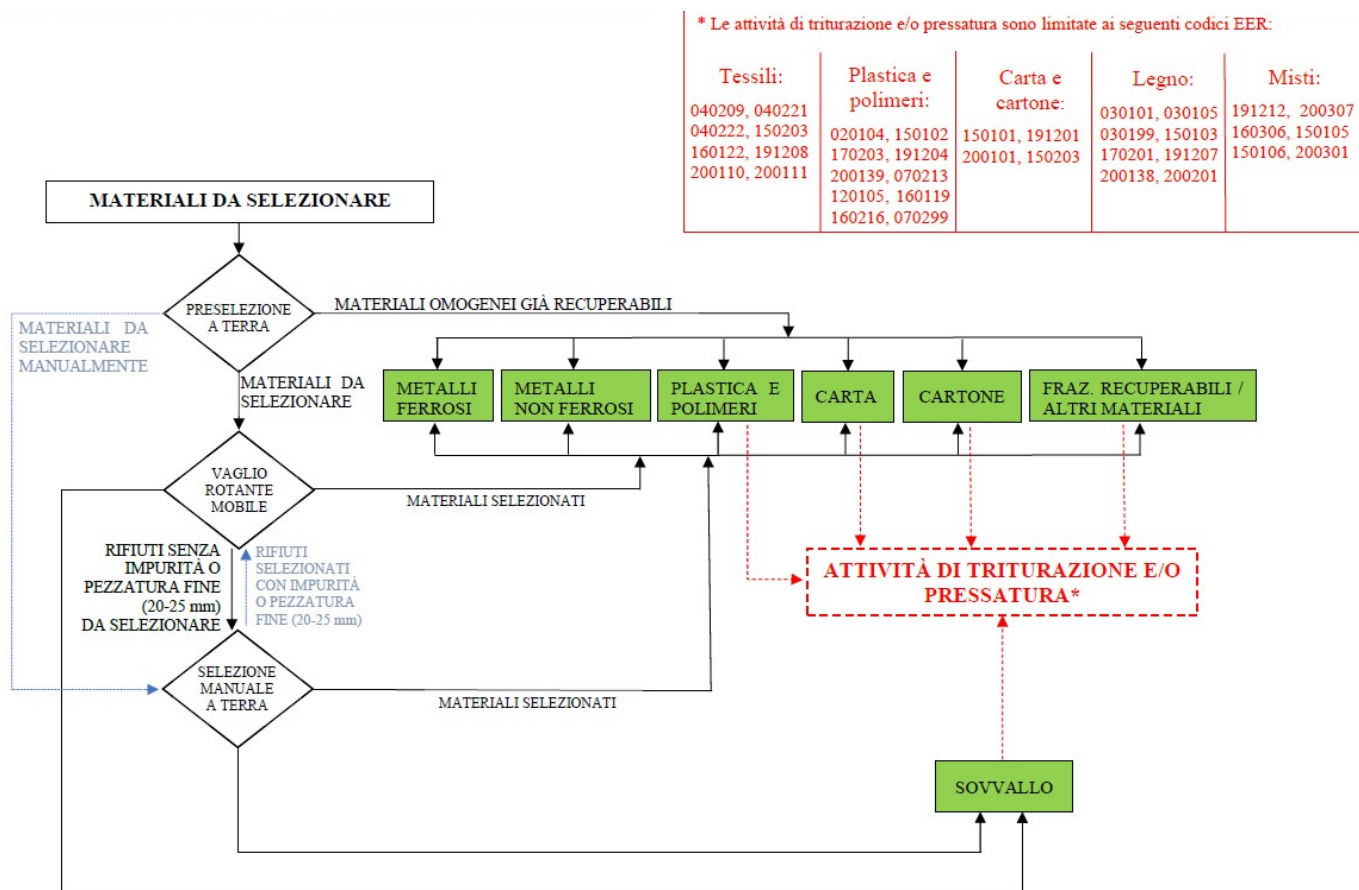
Nella fase 2, l'elenco dei rifiuti autorizzati rimane lo stesso che per la fase 1, anche in termini di capacità massima di stoccaggio, pari a **2.175 t**; l'unica variante riguarda la movimentazione annua che:

- per il codice EER 150106 passa da 15.000 a **30.000 t/a**,

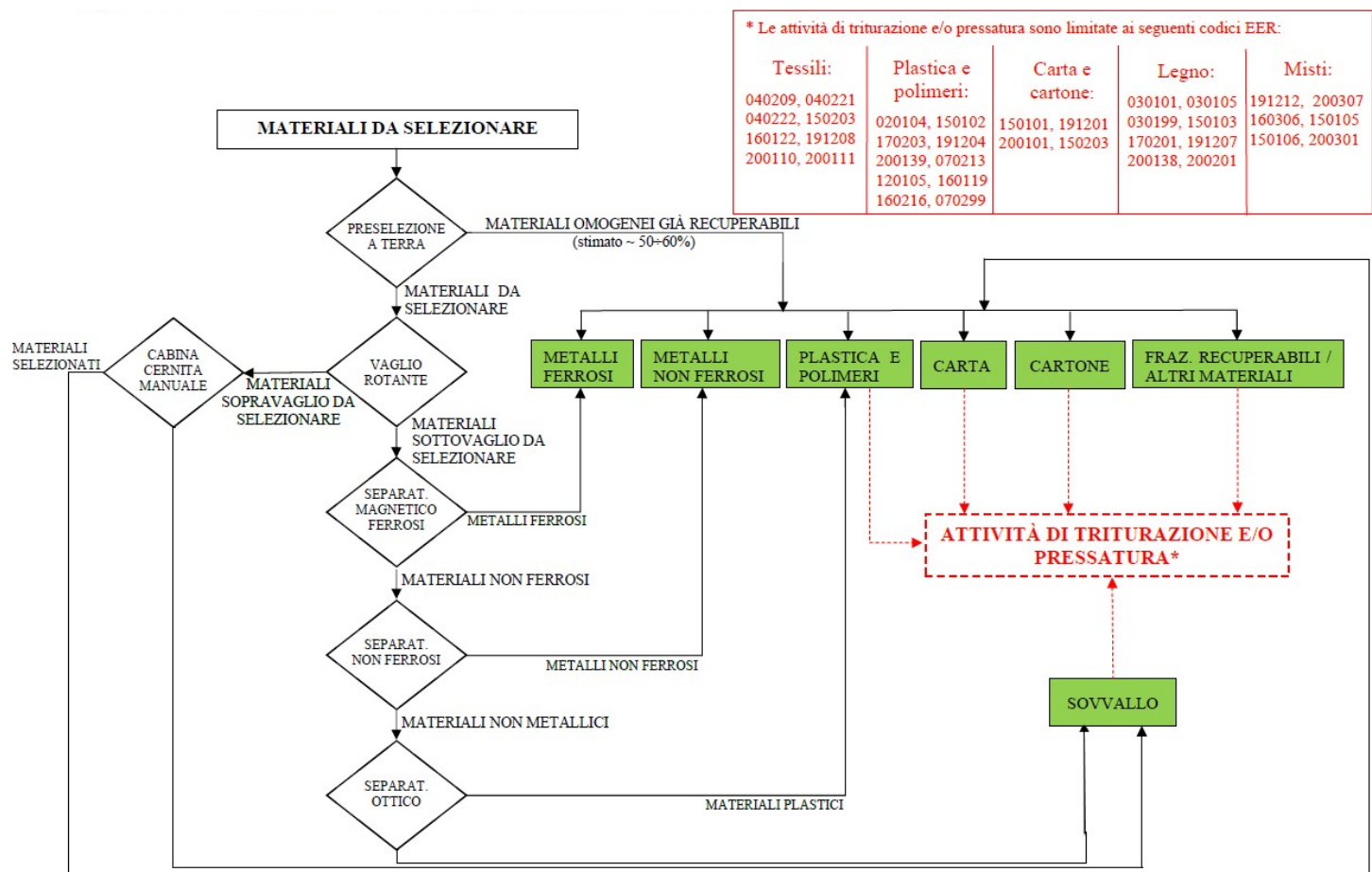
- per il codice EER 200301 passa da 2.500 a **5.000 t/a**,

per un incremento complessivo da 104.300 a **121.800 t/a**.

Sezione 2.a - DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE LINEE DI TRATTAMENTO (step 1)



Sezione 2.b - DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE LINEE DI TRATTAMENTO (step 2)



Sezione 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. La capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in 2.175 t per entrambi gli *step*;
2. così come da dichiarazione della società, la capacità massima di deposito degli EoW è complessivamente pari a 4210 t, ripartiti in 30 t per il legno e 4180 t per la carta;
3. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia, recante l'indicazione del codice EER del rifiuto ivi stoccato;
4. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati al deposito di *materie prime secondarie ovvero rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto*;
5. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
6. l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione;
7. lo stoccaggio dei rifiuti, se in cumuli, non deve comunque superare l'altezza della recinzione perimetrale, qualora gli stessi siano depositati nelle immediate vicinanze;
8. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
9. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, se del caso, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
10. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
11. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
12. i rifiuti risultanti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;

13. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
14. i rifiuti da sottoporre a pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;
15. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
16. la triturazione dovrà avvenire per singole campagne riferite alle categorie merceologiche suscritte;
17. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
18. i rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
19. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;

20. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
21. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
22. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.
23. Gli EoW caso per caso ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dalle norme tecniche di settore UNI EN, e egstite conformemente ai criteri delle Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW n. 41/2022 (approvate con Delibera di Consiglio nella seduta del 23/02/2022).

25. Cessazione dalla qualifica di rifiuto di carta e cartone (attività R3)

Per comodità di lettura si intende inoltre richiamare gli intendimenti espressi dalla società ai fini del rispetto del disposto del D.M. 188/2020 in ordine alla cessazione dalla qualifica di rifiuto di carta e cartone Tali intendimenti costituiscono *prescrizione* al presente provvedimento.

- L'accertamento di conformità a tali requisiti avviene per lotto, definito nella quantità di 5.000 tonnellate di prodotto realizzato in modo uniforme e, in ogni caso non superiore a 6 mesi di produzione;
- il controllo del raggiungimento della quantità di 5.000 tonnellate avverrà mediante monitoraggio periodico (mensile);
- l'accertamento di conformità è affidato a laboratorio certificato secondo la norma ISO 9001, che effettua il prelievo dei campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- il piano di campionamento è riportato su apposita modulistica del sistema integrato qualità e ambiente;
- essendo in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, i tempi di conservazione del campione presso

l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, sono ridotti a 6 mesi. Il campione prelevato di carta e cartone e le modalità di conservazione del campione medesimo sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi, in sacchi in PE depositati al riparo dagli agenti atmosferici, identificati con data di prelievo e qualità UNI 643 contenuta;

- il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 188/2020 è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dichiarazione di Conformità - DDC) ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del DM 188/2020 e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La DDC può essere stilata in formato elettronico e viene conservata presso l'impianto o la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

26. Cessazione dalla qualifica di rifiuto di legno a seguito di operazione di preparazione per il riutilizzo (attività R3):

26.1 Descrizione delle operazioni:

- separazione dei rifiuti presenti;
- selezione dei bancali in buono stato;
- verifica dei requisiti da rispettare affinché un pallet usato possa definirsi "idoneo".

26.2 Prescrizioni gestionali:

26.2.1 ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuti la società dovrà assicurarsi che i pallet soddisfino gli standard di qualità prima della reimmissione nel mercato degli imballaggi terziari; le norme di riferimento sono le già citate UIC 435/2-435/4 per i pallet EPAL e la norma UNI EN ISO 18613 per i pallet "bianchi" (ossia non "a specifica"); la società dovrà altresì adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con riferimento ai produttori di imballaggi;

26.2.2 per poter svolgere attività di riparazione degli imballaggi terziari (pallet) la Società dovrà rispettare i capitolati EPAL. L'iscrizione a tale sistema è condizione per assicurare che l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici nonché la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184-ter comma 1 lettera C);

26.2.3 la società dovrà altresì adempiere agli obblighi stabiliti dalla norma ed alle disposizioni del consorzio in tema di trattamento fitosanitario secondo lo Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie (ISPM-15) procedendo alla smarchiatura dei pallet;

26.2.4 il sistema di gestione e selezione degli imballaggi dovrà prevedere adeguata formazione degli operatori al fine di riconoscere e selezionare tali imballaggi dal flusso di rifiuti in ingresso impianto;

26.2.5 al fine di non alterare le caratteristiche dell'EoW prodotto, lo stoccaggio dei pallet (imballaggio terziario) deve essere al riparo dalla pioggia. Il posizionamento dei pallet in tettoie aperte deve assicurare adeguata circolazione dell'aria al fine di evitare infestazioni;

26.2.6 la dichiarazione di conformità che accompagnerà l'EoW del legno deve contenere le seguenti informazioni minime:

- n. progressivo del lotto;
- anno;
- anagrafica del produttore;
- quantità prodotta;
- n. atto autorizzativo;
- normativa tecnica di riferimento;
- timbro e firma.

27. presso il sito dell'installazione deve essere disponibile copia di tutta la normativa tecnica utilizzata (relativamente ai rifiuti in plastica e legno) e/o a cui si fa riferimento in termini di reimmissione in commercio dei pallet integri.

Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso. La Società dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 5 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
2. I sistemi di contenimento delle emissioni indicati nel Quadro riassuntivo delle Emissioni (filtro a maniche) e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
3. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

4. Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento (dovuti a motivi accidentali o a manutenzione ordinaria/straordinaria) di tutti i sistemi di abbattimento (filtro a maniche) su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro (digitale o cartaceo) dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo con lo storico dei due anni precedenti.

AVVIAMENTO IMPIANTI E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

5. La **data di messa in esercizio** degli impianti, (afferenti al camino E1) deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il termine **massimo** per la **messa a regime** degli impianti/attività è stabilito in 30 giorni dalla data di messa in esercizio.
6. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (monitoraggi iniziali), il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, nei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle condizioni rappresentative di esercizio, per

la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito – salvo espresso diniego di questa Amministrazione – previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.

7. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (monitoraggi periodici) deve essere effettuato, nelle condizioni rappresentative di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "Frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni con decorrenza dall'ultimo autocontrollo eseguito. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione dei monitoraggi periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione – previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.
8. Il Gestore deve comunicare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare i monitoraggi delle emissioni.
9. Il Gestore deve trasmettere, tramite PEC, i risultati analitici dei monitoraggi entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti monitoraggi, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla in allora Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.
10. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento “Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni” reperibile al seguente link: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

11. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
12. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
13. Il Gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza di cui al precedente punto n. 11, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

14. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti di trattamento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la CMTo e l'ARPA Dipartimento di Torino entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

PRESCRIZIONI GENERALI

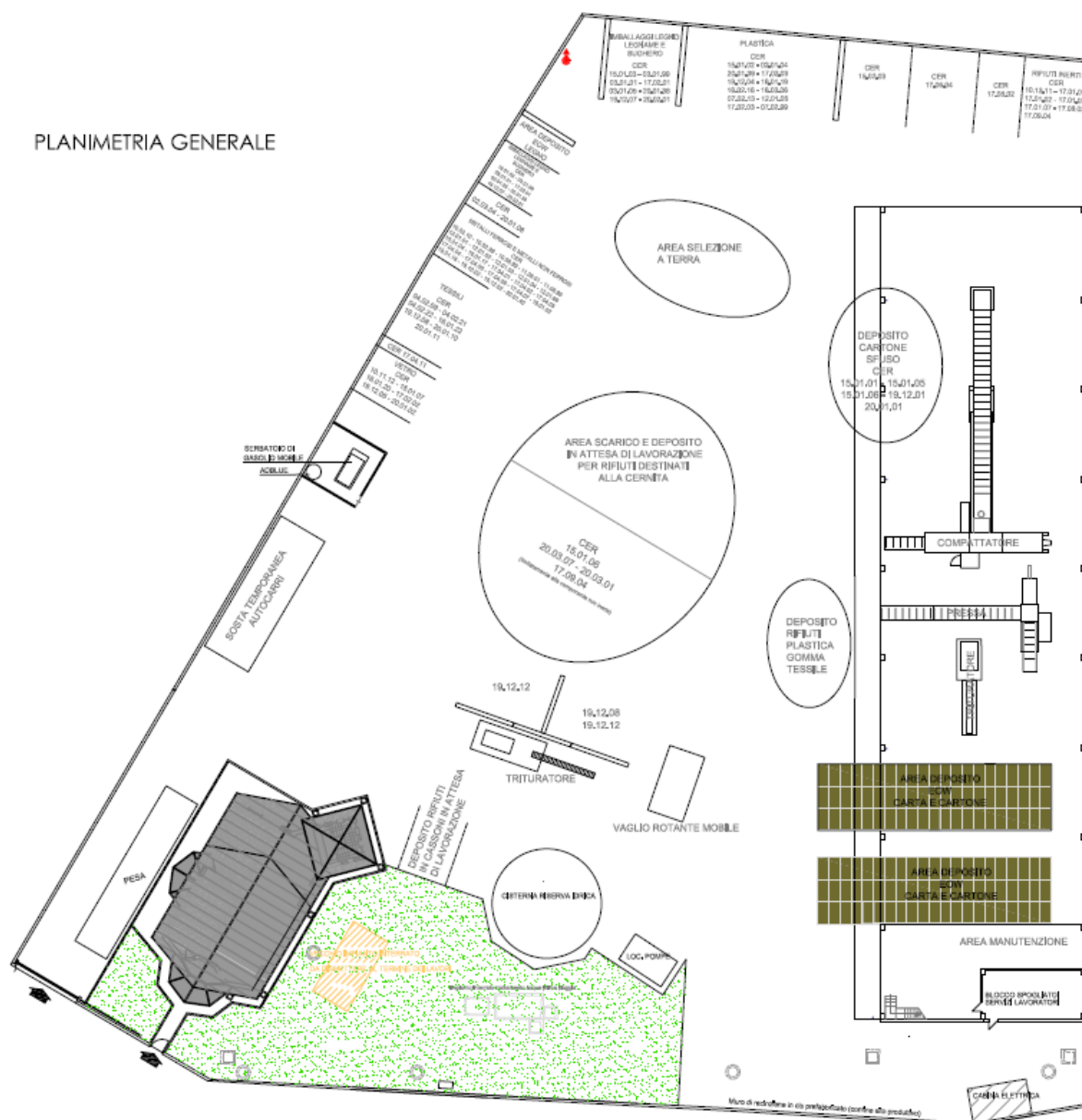
15. Copia della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

QUADRO EMISSIONI

Sigla emis- sione	PROVENIENZA	Temp. [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissio- ne dal suolo[m]	Note
					[mg/ Nm ³]	[kg/h]				
E1	Selezionatore meccanizzato. Punti di aspirazione lungo la linea	AMB.	20.000	Polveri Totali	10	0,200	I + T	Filtro a maniche	+1 oltre il colmo del tetto	Autopulente in controcorrente

(1)N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

Sezione 6.a - LAYOUT DELL'IMPIANTO (*fase 1*)



Sezione 6.b - LAYOUT DELL'IMPIANTO (fase 2)

PLAN|METR|A GENERALE

